

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2017, n. 20-4688

Decreto Ministeriale 565 del 11 dicembre 2015 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione"; attivazione delle procedure previste dall'art. 8 e recepimento delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 02 febbraio 2017.

A relazione degli Assessori Parigi, Pentenero:

Premesso che:

la guida turistica ai sensi della l.r. 33/2001 e s.m.i. e della DGR 27-11643 del 22/06/2009 come modificata dalla DGR 61-13715 del 29/03/2010 e dalla DGR 3 -13793 del 09/04/2010 in Piemonte ha valenza provinciale e l'abilitazione conseguita al superamento dell'esame finale del corso di formazione consente l'iscrizione negli elenchi provinciali delle guide turistiche;

il comma 3 dell'articolo 3 della suddetta legge regionale prevede, tra l'altro, che i requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 3 della legge 97/2013 ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e che con successivo Decreto del Ministro dei Beni Culturali e del turismo saranno individuati i siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione;

il Decreto Ministeriale 7 Aprile 2015, "Individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n.97" ha individuato i siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico per i quali è necessaria specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica e 224 sono i siti individuati in Piemonte;

l'art. 8 del Decreto Ministeriale 565 dell'11 dicembre 2015 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione", prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, le Regioni e le Province autonome organizzino gli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel citato decreto 7 aprile 2015 ricadenti nel proprio territorio;

il medesimo art. 8 del Decreto Ministeriale 565 prevede che sino all'espletamento delle procedure abilitative di cui al punto precedente e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del Decreto, le guide turistiche già in possesso di abilitazione provinciale o regionale in tutti i siti individuati nel DM 7 aprile 2015 possono, in via esclusiva, esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti sopra indicati.

Viste le "Linee di indirizzo per l'interpretazione dell'articolo 8 del DM 11 dicembre 2015 n. 565" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 02/02/2017, -nelle quali si definisce che:

- le guide turistiche con abilitazione provinciale o regionale, per un anno dall'entrata in vigore del DM, esercitano in via esclusiva nei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015;
- alla scadenza del suddetto anno, se le Regioni non hanno avviato la procedura abilitativa, termina l'esclusività di cui al punto precedente;

- la norma transitoria si applica anche ai candidati al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica in corso al momento dell'entrata in vigore del presente DM qualora l'esame abbia esito positivo;
- l'esame consiste in una selezione per titoli che attestino la conoscenza dei siti presenti nella Regione o Provincia Autonoma;
- nel caso in cui la professione di guida turistica sia stata predisposta su base provinciale, la Regione può prevedere altresì lo svolgimento di una prova tecnico-pratica avente ad oggetto una simulazione di visita guidata.
- la norma obbliga alla predisposizione di uno o più avvisi entro marzo 2017 che tengano conto delle diverse tipologie di situazioni:
 - a) guide con abilitazione provinciale;
 - b) guide con abilitazione regionale;
 - c) guide con abilitazione conseguita in altre Regioni e per quelle estere riconosciute in Italia;
 - d) guide a cui, in virtù dell'esperienza acquisita durante il periodo transitorio, le Regioni - in precedenza organizzate su base provinciale - abbiano riconosciuto l'estensione dell'abilitazione su base regionale a seguito dell'adozione di uno specifico atto deliberativo.

Considerato che i corsi regionali di abilitazione per la guida turistica su base provinciale prevedono, ai sensi della D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 27-11643 Allegato 1 - *Disposizioni per l'attuazione della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 33*, punto 2, "Programma dei corsi: Il territorio e le sue risorse", un significativo approfondimento di quelle che sono le tematiche pertinenti i siti specialistici, con la conoscenza della geografia, economia, storia dell'arte, cultura, tradizioni e storia del Piemonte;

vista la pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 21/12/2016, con la quale è stato segnalato che le restrizioni concorrenziali introdotte sul mercato dei servizi professionali delle guide turistiche in Italia dai DM 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015, ossia di fatto la previsione di autorizzazioni valide e vincolate a livello locale, in contrasto con la definizione di guida nazionale prevista dall'art. 3 della legge 97/2013, si configurino come limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche e siano contrarie ai principi ed alle norme vigenti in materia di concorrenza;

dato atto di quanto condiviso con le province nell'incontro del 15 febbraio u.s., con riferimento all'espletamento dell'attività istruttoria da parte di queste ultime con riferimento al Primo Avviso;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, di recepire le "Linee di indirizzo per l'interpretazione dell'articolo 8 del DM 11 dicembre 2015 n. 565" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 02/02/2017 ed allegate alla presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale (Allegato 1), in virtù delle quali il Mibact, con nota del proprio Ufficio legislativo del 31.5.2016, ha ritenuto che siano le Regioni e le Province autonome a dover espletare le procedure di abilitazione.

Ritenuto, inoltre:

di riconoscere, ai sensi del punto d) delle suddette Linee di indirizzo e per le finalità di cui alle medesime, l'estensione dell'abilitazione su base regionale alle guide piemontesi che hanno ottenuto l'abilitazione provinciale ex l.r. 33/2001, che sono in regola con gli aggiornamenti previsti dalla l.r. 33/2001, che sono iscritte negli elenchi professionali tenuti dalle Province di cui all'art. 7 della L.R. n. 33/2001 e che, durante il periodo transitorio, hanno potuto acquisire esperienza a livello regionale nei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015;

di avviare, conseguentemente, il Primo Avviso, secondo le modalità ed i punteggi definiti dalle Linee stesse, destinato alle suddette guide piemontesi abilitate a livello provinciale che vogliano abilitarsi sui siti specialistici della Provincia di riferimento o vogliano estendere la propria abilitazione ai siti specialistici di tutta la Regione Piemonte di cui al DM 7 aprile 2015;
di demandare, pertanto, alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'emanazione del Primo Avviso, stabilendo di demandare, a tal fine, alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'emanazione del Primo Avviso, stabilendo che le domande devono essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla Provincia presso la quale si è ottenuta l'abilitazione e nel caso di abilitazione su più Province nella Provincia dove si è ottenuta la prima abilitazione; le Province verificheranno le istanze presentate e sulla base della documentazione prodotta assegneranno i punteggi secondo le modalità previste dall'avviso stesso trasmetteranno entro 60 giorni le risultanze dell'istruttoria al Settore Offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte, che con determinazione entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande approverà l'elenco delle guide della Regione Piemonte abilitate sui siti specialistici della Provincia di abilitazione o dell'intera Regione.

Ritenuto, altresì, per le guide turistiche abilitate in altre Regioni o estere riconosciute in Italia e che intendono abilitarsi ai siti specialistici della Regione Piemonte di cui al DM 7 aprile 2015:

di avviare il Secondo Avviso, ai sensi del punto c) delle suddette Linee di indirizzo e per le finalità di cui alle medesime;

di demandare, a tale fine, alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'emanazione del Secondo Avviso, secondo le modalità previste dalle Linee di indirizzo, che le domande dovranno essere presentate al Settore offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; che il suddetto Settore effettuerà la verifica della documentazione presentata e con determinazione entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande approverà l'elenco delle guide turistiche abilitate sui siti specialistici della Regione Piemonte, provenienti da altre Regioni o estere riconosciute in Italia;

di stabilire che le Agenzie Formative, accreditate per la formazione ai sensi della DGR 29-3181 del 19/06/2006 presso la Regione Piemonte e che abbiano attivato negli ultimi 5 anni almeno un corso di aggiornamento per Guida Turistica, possano presentare domanda di riconoscimento ai sensi della L.R. 63/95, art. 14 e secondo i criteri contenuti nella Direttiva "Corsi riconosciuti", approvata con D.G.R. n. 20-4576 del 16.01.2017, per i corsi di 100 ore previsti nelle "Linee di indirizzo per l'interpretazione dell'articolo 8 del DM 11 dicembre 2015 n. 565" approvato dalla Conferenza degli Assessori Regionali al Turismo nella seduta di Commissione del 13/12/2016 e dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 02/02/2017;

che tali criteri abbiano validità secondo quanto previsto dalla norma transitoria art. 8 del DM 11 Dicembre 2015 n. 565.

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 15/02/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 33/2001 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di recepire le “Linee di indirizzo per l’interpretazione dell’articolo 8 del DM 11 dicembre 2015 n. 565” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 02/02/2017, allegate alla presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

-di riconoscere, ai sensi del punto d) delle suddette Linee di indirizzo e per le finalità di cui alle medesime, l'estensione dell'abilitazione su base regionale alle guide piemontesi che hanno ottenuto l'abilitazione provinciale ex l.r. 33/2001, che sono in regola con gli aggiornamenti previsti dalla l.r. 33/2001, che sono iscritte negli elenchi professionali tenuti dalle Province di cui all'art. 7 della L.R. n. 33/2001 e che, durante il periodo transitorio, hanno potuto acquisire esperienza a livello regionale nei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015;

-di stabilire di avviare, conseguentemente, il Primo Avviso, secondo le modalità ed i punteggi definiti dalle Linee stesse, destinato alle suddette guide piemontesi abilitate a livello provinciale che vogliono abilitarsi sui siti specialistici della Provincia di riferimento o vogliono estendere la propria abilitazione ai siti specialistici di tutta la Regione Piemonte di cui al DM 7 aprile 2015;

-di demandare, a tal fine, alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’emanazione del Primo Avviso, stabilendo che le domande devono essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla Provincia presso la quale si è ottenuta l’abilitazione e nel caso di abilitazione su più Province nella Provincia dove si è ottenuta la prima abilitazione; le Province verificheranno le istanze presentate e sulla base della documentazione prodotta assegneranno i punteggi secondo le modalità previste dall’avviso stesso e trasmetteranno entro 60 giorni le risultanze dell’istruttoria al Settore Offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte, che con determinazione entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande approverà l’elenco delle guide della Regione Piemonte abilitate sui siti specialistici della Provincia di abilitazione o dell’intera Regione;

-di stabilire, inoltre, di avviare il Secondo Avviso, ai sensi del punto c) delle suddette Linee di indirizzo e per le finalità di cui alle medesime, per le guide turistiche abilitate in altre Regioni o estere riconosciute in Italia e che intendono abilitarsi ai siti specialistici della Regione Piemonte di cui al DM 7 aprile 2015;

-di demandare, a tale fine, alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’emanazione del Secondo Avviso, secondo le modalità previste dalle Linee di indirizzo;

-di stabilire che le domande dovranno essere presentate al Settore offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; che il suddetto Settore effettuerà la verifica della documentazione presentata e con determinazione entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande approverà l’elenco delle guide turistiche abilitate sui siti specialistici della Regione Piemonte, provenienti da altre Regioni o estere riconosciute in Italia;

-di stabilire che le Agenzie Formative, accreditate per la formazione ai sensi della DGR 29-3181 del 19/06/2006 presso la Regione Piemonte, che abbiano attivato negli ultimi 5 anni almeno un corso di aggiornamento per Guida Turistica, possano presentare domanda di riconoscimento ai sensi della L.R. 63/95, art. 14 e secondo i criteri contenuti nella Direttiva “Corsi riconosciuti”, approvata con D.G.R. n. 20-4576 del 16.01.2017, per i corsi di 100 ore previsti nelle ”Linee di indirizzo per l’interpretazione dell’articolo 8 del DM 11 dicembre 2015 n. 565” approvato dalla Conferenza degli Assessori Regionali al Turismo nella seduta di Commissione del 13/12/2016 e dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 02/02/2017;

-di dare atto che tali criteri hanno validità secondo quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 8 del DM 11 Dicembre 2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

**LINEE DI INDIRIZZO PER L'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DEL DM 11
DICEMBRE 2015 N. 565**

PREMESSA

In Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016 - Serie Generale n. 47 è stato pubblicato il DM del MIBACT 11 dicembre 2015 n. 565 avente ad oggetto la “*individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione*”.

L’articolo 8 detta la norma transitoria nei seguenti termini:

- le guide turistiche con abilitazione provinciale o regionale, per un anno dall’entrata in vigore del DM, esercitano in via esclusiva nei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015;
- alla scadenza del suddetto anno, se le Regioni non hanno avviato la procedura abilitativa, termina l’esclusività di cui al punto precedente;
- la norma transitoria si applica anche ai candidati al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica in corso al momento dell’entrata in vigore del presente DM (ovviamente se l’esame abbia esito positivo);
- l’esame consiste in una selezione per titoli che attestino la conoscenza dei siti presenti nella Regione o Provincia Autonoma;
- nel caso in cui la professione di guida turistica sia stata predisposta su base provinciale, la Regione può prevedere altresì lo svolgimento di una prova tecnico-pratica avente ad oggetto una simulazione di visita guidata.

Quanto contenuto nel comma 1 e 2 dell’articolo 8 nulla dice in merito alle guide turistiche che provengono da altre Regioni. Visto quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n. 97/2013, si ritiene che esse possono usufruire della presente norma transitoria.

La norma obbliga, pertanto, alla predisposizione di uno o più avvisi entro marzo 2017 che tengano conto delle diverse tipologie di situazioni:

- a) guide con abilitazione provinciale;
- b) guide con abilitazione regionale;
- c) guide con abilitazione conseguita in altre Regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative ;
- d) guide a cui, in virtù dell’esperienza acquisita durante il periodo transitorio, le Regioni - in precedenza organizzate su base provinciale - abbiano riconosciuto l’estensione dell’abilitazione su base regionale a seguito dell’adozione di uno specifico atto deliberativo.

Le Regioni e le Province Autonome hanno ravvisato la necessità di individuare linee di indirizzo per tutto il territorio nazionale per l’applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 8 relativamente a due valutazioni sulle conseguenze della norma:

- in primo luogo, la complessità della stessa norma e il notevole carico di lavoro che ricade sulle amministrazioni regionali;
- in secondo luogo, la necessità di mantenere una coerenza fra le procedure avviate da tutte le Regioni e Province Autonome al fine di evitare contestazioni e contenziosi.

Considerato che il Mibact, con nota interpretativa del proprio Ufficio Legislativo trasmessa con nota del 31 maggio 2016, ha ritenuto che siano le Regioni e le Province Autonome a dover espletare le procedure di abilitazione entro il 26 febbraio 2016.

Tanto premesso,
la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di rendere omogeneo a livello

nazionale l'accesso alle procedure di abilitazione di cui all'articolo 8 del DM n. 565/2015, ha concordato le seguenti linee di indirizzo per le Regioni e le Province Autonome.

La scelta maturata fra le Regioni e le Province Autonome prevede lo svolgimento della selezione solo per **TITOLI** senza attivazione delle prove pratiche previste dalla norma.

Si prevede, pertanto, che le regioni provvedano alla emanazione di due avvisi:

- per le guide con abilitazione regionale o provinciale per l'ammissione ai siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 dello stesso ambito territoriale;
- per le guide con abilitazione provinciale per estensione regionale e per guide abilitate in altre regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16).

Un elemento determinante per la definizione della procedura è relativo alla definizione dei punti a) e b) del comma 4. Si indica la seguente interpretazione:

Titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali o non formali:

- ✓ diploma di scuola superiore
- ✓ laurea di primo livello
- ✓ laurea magistrale
- ✓ master/dottorato in materie artistiche e umanistiche
- ✓ anni di insegnamento in materie artistiche e umanistiche
- ✓ corso/i di aggiornamento organizzato/riconosciuto dalla Regione o da enti da essa delegati sulla conoscenza dell'offerta culturale del territorio regionale
- ✓ corso di aggiornamento, organizzato/riconosciuto dalla Regione o da enti da essa delegati, sui siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni
- ✓ per le regioni con abilitazione provinciale vale come titolo anche l'eventuale abilitazione conseguita per altre provincie nelle modalità previste dalla stessa legislazione regionale

Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi dieci anni:

- ✓ partita IVA attiva
- ✓ dichiarazioni del committente o dei responsabili dei siti
- ✓ contratti di prestazione professionale
- ✓ documenti fiscali di prestazione di servizi
- ✓ documentazione rilasciata dai siti presenti nella regione di accesso per fini professionali

Le Regioni possono individuare fra i titoli e i punteggi previsti dall'intesa quelli effettivamente applicabili sulla base delle loro specifiche normative

PRIMO AVVISO

il primo avviso si applica, senza possibilità di eccezione, nei seguenti casi:

- a) guide con abilitazione regionale per la stessa regione di riferimento o con abilitazione provinciale riconosciute di valenza regionale a seguito dell'adozione di uno specifico atto deliberativo
- b) guide con abilitazione provinciale per la sola provincia di riferimento

in questo caso il comma 4 prevede le tipologie di titoli e richiede che nell'avviso siano indicati i vari punteggi. L'impostazione proposta parte dall'assioma che l'esercizio della professione negli ambiti abilitati al momento del rilascio del titolo siano di per sé attestati della conoscenza dei siti presenti nel territorio:

Titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali o non formali:

- 1) diploma di scuola superiore punti 45
- 2) lauree di primo livello punti 50
- 3) lauree magistrali punti 55
- 4) master/dottorato in materie umanistiche punti 65
- 5) corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Regione o da enti da essa delegati, sui siti specialistici regionali punti 60

Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi dieci anni

- 6) 15 punti per ogni anno di esercizio della professione fino ad un massimo di 45 punti (da recepire tramite auto-dichiarazione)
- 7) 4 punti per ogni contratto di prestazione professionale fino ad un massimo di 20 punti
- 8) 2 punti per ogni dichiarazione del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni fino ad un massimo di 20 punti
- 9) Conseguimento della abilitazione ottenuta con procedura di esame contenente materie storico/artistiche del territorio di riferimento punti 35

I punti dal numero 1 al numero 4 non sono cumulabili

SECONDO AVVISO

Il secondo avviso è emanato per le seguenti situazioni:

- a) guide con abilitazione provinciale per l'estensione a livello regionale
- b) guide con abilitazione conseguita in altre regioni
- c) guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16).

In questo caso dobbiamo tenere presente che queste guide potevano esercitare nei territori esterni all'ambito in cui avevano conseguito l'abilitazione solo dal 9 settembre 2013 data di emanazione della legge n.97/2013. In questo caso la valutazione dovrà prevedere una articolazione diversa:

Titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali o non formali:

1. diploma di scuola superiore punti 5
2. lauree di primo livello punti 10
3. lauree magistrali punti 20
4. master /dottorato in materie artistiche e umanistiche punti 30
5. attestato/i di anni di insegnamento in materie artistiche e umanistiche, punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti
6. corsi di aggiornamento, con attestato di profitto, riconosciuti/organizzati dalla regione oggetto dell'abilitazione (o da enti delegati) sulla conoscenza dell'offerta culturale del territorio regionale, punti 5 per ogni corso pari o superiore a 20 ore fino ad un massimo di 20 punti;
7. corsi di formazione con attestato di profitto aggiornamento, riconosciuti/organizzati dalla regione oggetto dell'abilitazione (o da enti delegati) sui siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni: tale corso è svolto su tutti i siti specialistici della Regione per un numero minimo di ore pari o superiore a 100 ore. Punti 40
8. per le regioni con abilitazione provinciale vale come titolo anche l'eventuale abilitazione conseguita per altre provincie della stessa regione, nelle modalità previste dalla stessa

- legislazione regionale: punti 15 per ogni ulteriore provincia abilitata fino a 45 punti
9. Conseguimento della abilitazione provinciale nell'ambito territoriale della stessa regione ottenuta con procedura di esame contenente materie storico/artistiche del territorio regionale
punti 35

I punti dal numero 1 al numero 4 non sono cumulabili

I punti numero 6 e 7 non sono cumulabili

Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti dal 9 settembre 2013:

1. partita IVA attiva punti 10
2. 2 punti per ogni contratto di prestazione professionale di guida turistica, riferita ai siti specialistici della regione o degli altri ambiti provinciali non abilitati con data certa, fino ad un massimo di 10 punti
3. 2 punti per ogni dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni, relativa alla visita effettuata come guida turistica, in tali siti, della regione o degli altri ambiti provinciali non abilitati con indicazione della data, fino ad un massimo di 10 punti
4. 1 punto per ogni documento fiscale, con data espressa, di prestazione di servizi di guida turistica da cui si evinca la visita ad almeno uno dei siti di cui al DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni fino ad un massimo di 10 punti

Il totale massimo di punteggio acquisibile è 100 punti. Per l'abilitazione è sufficiente raggiungere i 70 punti